

Nota sui rappresentanti per la sicurezza

## *Rls, l'elezione tra i sindacalisti*

DI CARLA DE LELLIS

**R**ls doc nelle aziende sindacalizzate. Se l'impresa ha più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) va eletto esclusivamente tra coloro che fanno parte delle Rsa, le rappresentanze sindacali aziendali; non è possibile quindi nominare un lavoratore che non sia componente delle Rsa. Lo precisa la commissione per gli interpellati sulla sicurezza del lavoro nella nota n. 20/2014 a risposta di un quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

**I rappresentanti.** I consulenti del lavoro hanno chiesto alla commissione la corretta interpretazione del comma 4, dell'art. 47, del T.u. sulla sicurezza (il dlgs n. 81/2008) il quale, nel dettare la disciplina sul «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza», stabilisce che nelle aziende e/o nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante è eletto oppure designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; ovvero se mancano le rappresentanze è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. I consulenti del lavoro,

in particolare, hanno chiesto di sapere «se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione oppure la designazione del rappresentante per la sicurezza esclusivamente tra i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)».

**I chiarimenti.** Secondo la commissione ministeriale la scelta operata dal Legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella d'individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. Pertanto, conclude, «come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4, secondo periodo, del T.u. sicurezza l'eleggibilità del rappresentante, fa i lavoratori non appartenenti alle Rsa, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della legge n. 300/1970» (lo Statuto dei lavoratori).

—© Riproduzione riservata—■